



Regione Lombardia

DECRETO N° 9056

Del 14/09/2009

Identificativo Atto n. 661

DIREZIONE GENERALE SANITA'

Oggetto TRASMISSIONE INFORMATIZZATA DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI AVVIO LAVORI
NEI CANTIERI



L'atto si compone di 4 pagine
di cui 1 pagine di allegati,
parte integrante.



IL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITA'

VISTO il DLgs n. 81 del 9 aprile 2008: "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ed in particolare:

- L'art. 99 comma 1: che dispone che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmetta all'unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
 1. cantieri di cui all'art. 90 comma 3, ossia cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea;
 2. cantieri che inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
 3. cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini – giorno;
- l'allegato XII: che dispone il contenuto della notifica preliminare:
 1. data della comunicazione;
 2. indirizzo del cantiere;
 3. committente(i) (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i));
 4. natura dell'opera;
 5. responsabile(i) dei lavori (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i));
 6. coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i));
 7. coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i));
 8. data presunta di inizio dei lavori in cantiere;
 9. durata presunta dei lavori in cantiere;
 10. numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere;
 11. numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi in cantiere;
 12. identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
 13. ammontare complessivo presunto dei lavori (€);





- l'art. 99 comma 3 che dispone che gli organismi periferici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'art. 51 possano chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza;
- l'art. 54 che dispone che la trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal decreto legislativo possano avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicate dalle strutture riceventi;

RICHIAMATO che la registrazione dell'attività di controllo nei cantieri edili svolte dalle Aziende Sanitarie Locali sia connessa alle diverse aziende che in esso vi operano;

RITENUTO necessario che il patrimonio informativo rappresentato dal contenuto della notifica preliminare sia reso immediatamente fruibile da parte degli organi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali e delle Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti;

RITENUTO altresì, opportuno che il contenuto della notifica preliminare sia reso parimenti fruibile da parte degli organismi paritetici;

CONSIDERATO che il sistema di invio informatizzato garantisce queste funzionalità e quindi:

- registrazione dell'attività di controllo connessa alle diverse aziende,
- fruizione immediata da parte degli organi di vigilanza e degli organismi paritetici;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale del Lavoro, alle cui sedi periferiche territorialmente competenti la notifica preliminare deve essere indirizzata contestualmente alla trasmissione all'Azienda Sanitaria Locale, ha visionato e approvato l'applicativo e le modalità dell'invio da parte del committente o del responsabile dei lavori tramite sistemi informatizzati concordando su opportunità ed efficacia;

CONSIDERATO che, a tal fine, la U.O. Governo della Prevenzione, tutela sanitaria, piano sicurezza luoghi di lavoro e emergenze sanitarie ha commissionato a Lombardia Informatica, nell'ambito del progetto I.M.Pre.S@ (Informatizzazione Monitoraggio Prevenzione Sanitaria), un applicativo per la trasmissione informatizzata della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri alle Aziende Sanitarie Locali e alle Direzioni Provinciali del Lavoro, da parte del committente o del responsabile dei lavori;

VISTE:

- la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge





RegioneLombardia

regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

- la l.r. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

DECRETA

1. Di disporre che la trasmissione della notifica preliminare e dei suoi eventuali aggiornamenti, da parte del committente o del responsabile dei lavori all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, come da art. 99 comma 1 del DLgs n. 81 del 9 aprile 2008 e in accordo con la Direzione Regionale del Lavoro, avvenga, prima dell'inizio dei lavori e nei casi previsti dalla norma di legge, mediante sistema informatizzato;
2. Di disporre che la Direzione Regionale del Lavoro e le sue sedi periferiche abbiano accesso, per quanto di rispettiva competenza in relazione all'attività ispettiva svolta nei cantieri, ai dati trasmessi mediante il sistema informatizzato;
3. Di disporre che gli organismi periferici istituiti nel settore delle costruzioni possano acquisire copia dei dati relativi alle notifiche preliminari;
4. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it dal quale sarà possibile accedere all'indirizzo internet per l'inserimento della notifica;
5. Di stabilire che le notifiche potranno essere inviate in formato elettronico a partire dal mese di ottobre 2009, e che dal 1 gennaio 2010 sarà l'unico strumento utilizzabile in quanto non potranno più essere inviate su supporto cartaceo.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Lucchina

